


Si R. 10  
2. 11. 19  
a

# Consiglio Regionale della Calabria

## X Legislatura



*Interpretazione autentica dell'Art.8, Comma 2 della Legge Regionale n. 48 del 29/11/2019.*

*"Disposizione in materia funeraria e di polizia mortuaria"*

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 35377 del 02.12.2019

Classificazione 02.05

## Relazione

La presente proposta di legge pone in essere una interpretazione autentica del Comma 2 all'Art. 8 della Legge regionale n 48 del 29/11/2019, recante: "*Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria*".

L'interpretazione risponde alla necessità di definire con maggiore chiarezza i requisiti necessari alle imprese funebri e alle caratteristiche degli accordi di cui al suddetto comma.

L'urgenza e la necessità di tale interpretazione sono dettate dalle possibili incomprensioni o erranee interpretazioni del testo da parte delle Amministrazioni Comunali deputate al rilascio delle licenze per l'esercizio delle professioni di cui alla presente normativa, in particolare – rimanendo il testo dell'articolo in esame nella stesura attuale – si potrebbe verificare che, a fronte di una normativa che specifica nel dettaglio le qualità minime per l'esercizio delle imprese funerarie, possa verificarsi la possibilità che un semplice accordo verbale, possa sostituirsi all'intero impianto normativo.

### Relazione finanziaria.

Dall'attuazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Articolo 1

*(interpretazione autentica comma 2 art.8, L.R 48/2019)*

Il Comma 2 dell'Articolo 8 (*Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati*) della Legge Regionale del 29/11/2019 2019, n. 48, recante "*Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria*":, va interpretato sottintendendo che gli accordi previsti nel suddetto Comma, devono – a pena di nullità – essere realizzati stabilmente e non in modo temporaneo, sotto la forma del consorzio, di società consortili o di altra forma di società di persone o capitali, nelle forme previste e regolamentate dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia di commercio.

#### Articolo 2

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Articolo 3

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

#### Tab.1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spesa	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
----------	-------------------	--------------------	------------------------------	---------

1	Definisce l'interpretazione autentica comma 1 art. 6 L.R. 48/2019	//	//	0
2	Definisce la clausola dell'invarianza finanziaria	//	//	0
3	Definisce i termini della pubblicazione sul BURC	//	//	0

Reggio Calabria, 02/12/2019


 GRUPPO CONSILIARE  
 "DEMOCRATICI PROGRESSISTI"  
 PRESIDENTE  
*On. Giuseppe Giudiceandrea*